



ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 3988/11

Deliberazione n. 47

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2011

VERBALE N. 51

Seduta Pubblica del 6/7 luglio 2011

Presidenza: POMARICI

L'anno duemilaundici, il giorno di mercoledì sei del mese di luglio, alle ore 16,15, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 17,10 – il Presidente dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 32 Consiglieri:

Angelini Roberto, Berruti Maurizio, Cantiani Roberto, Casciani Gilberto, Cassone Ugo, Cianciulli Valerio, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, De Micheli Francesco, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Guidi Federico, La Fortuna Giuseppe, Masino Giorgio Stefano, Mennuni Lavinia, Mollicone Federico, Naccari Domenico, Onorato Alessandro, Piccolo Samuele, Pomarici Marco, Rocca Federico, Santori Fabrizio, Storage Francesco, Todini Ludovico Maria, Tomaselli Edmondo, Torre Antonino, Tredicine Giordano, Vannini Scatoli Alessandro, Vigna Salvatore e Voltaggio Paolo.

Assenti l'on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:

Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Belfronte Rocco, Bianconi Patrizio, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, Ferrari Alfredo, Fioretti Pierluigi, Marroni Umberto, Masini Paolo, Nanni Dario, Orsi Francesco, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, Quarzo Giovanni, Rossin Dario, Rutelli Francesco, Siclari Marco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Valeriani Massimiliano e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Orsi e Siclari hanno giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Bordoni Davide e Lamanda Carmine.

(O M I S S I S)

40^a Proposta (Dec. G.C. dell'11 aprile 2011 n. 28)

Modifiche al Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione n. 69 del 30/31 luglio 2010, e ripubblicazione dello stesso.

Premesso che con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), da applicarsi sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati;

Che l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha attribuito ai comuni una potestà regolamentare generale in materia di entrate proprie, anche tributarie;

Che l'articolo 59 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997 attribuisce agli Enti Locali potestà regolamentare in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

Che Roma Capitale, avvalendosi della facoltà prevista dai citati articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 335 del 21 dicembre 1998 e successive modificazioni, ha adottato un regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

Che con Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è stata introdotta l'esenzione in materia di Imposta Comunale sugli Immobili per l'abitazione principale del soggetto passivo;

Che con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 del 17/18 gennaio 2000; n. 142 del 20/21 dicembre 2001; n. 22 del 3 marzo 2003; n. 254 del 19 dicembre 2003; n. 86 del 3 aprile 2006, n. 53 del 22 marzo 2007 nonché con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 58 del 26 marzo 2008 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26 marzo 2009, sono state apportate delle modifiche al suddetto regolamento;

Considerato che l'articolo 37, comma 53, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, di cui all'articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ovvero della comunicazione ICI prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, stabilendo, inoltre, che fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del Direttore dell'agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI ovvero della comunicazione ICI;

Che l'articolo 1, comma 174, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito che permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico;

Che con determinazione dell'Agazia del territorio del 18 dicembre 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2007, n. 297, è stata data piena attuazione ed operatività al sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i Comuni;

Che in base a quanto precisato con Decreto del Ministero dell'Economie e delle Finanze 23 aprile 2008, il Comune, nell'ambito della potestà regolamentare allo stesso attribuita, può stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione e fissare un diverso termine di presentazione della dichiarazione più adeguato alle proprie esigenze organizzative;

Che l'articolo 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ha previsto la possibilità di estinguere un credito tributario per compensazione;

Che la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, con parere n. 3/2010 si è pronunciata sulla possibilità di poter compensare debiti a titolo di ICI mediante trasferimento di beni immobili;

Che, in relazione a quanto sopra rappresentato, il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 69 del 30/31 luglio 2010 ha approvato il nuovo Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, abrogando la deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 1998, n. 335;

Considerato, inoltre che al fine di dare concreta attuazione alla disposizione regolamentare che prevede la possibilità di assolvimento dell'obbligazione tributaria attraverso la cessione di beni immobili, si ritiene opportuno riformulare la definizione dei requisiti e delle condizioni da verificare per l'applicazione di tale istituto, anche in riferimento ai principi espressi in materia dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, con parere n. 3/2010;

Tenuto conto, infine che, in conformità ai principi sanciti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 denominata "Statuto del contribuente", al fine di rendere agevole la consultazione agli utenti del Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili e di adeguare l'operato dell'Amministrazione ai criteri di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa, appare opportuno procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento medesimo;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Visti gli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 30/31 luglio 2010 n. 69;

Visto il parere n. 3/2010 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Lazio;

Considerato che in data 24 febbraio 2011 il Dirigente ad interim della U.O. Programmazione e regolamentazione generale delle entrate ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: D. D'Eramo";

Preso atto che, in data 24 febbraio 2011 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato ai sensi dell'articolo 29 comma 1, lettere h) ed i), del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 161 del 29 dicembre 2010, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in

ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta;

Il Direttore

F.to: D. D'Eramo;

Considerato che in data 28 febbraio 2011 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Vice Ragioniere Generale

F.to: C.A. Pagliarulo";

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che la proposta, in data 19 aprile 2011, è stata trasmessa ai Municipi, per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

Che dai Municipi II, V e VIII non è pervenuto alcun parere;

Che il Municipio XVI ha fatto pervenire il proprio parere fuori termine;

Che, con deliberazione in atti, i Consigli dei Municipi IV, IX, XII, XIII, XVII, XVIII e XIX hanno espresso parere favorevole;

Che i Consigli dei Municipi XV e XX hanno espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni e/o richiesta di modifiche:

Municipio XV:

1. all'art. 19 comma 7 dopo "Il pagamento dell'imposta può essere assolto dal contribuente attraverso la cessione all'amministrazione di beni immobili il cui valore non sia" aggiungere "inferiore";
2. all'art. 19 comma 7 le lettere a) e b) si sostituiscono con le seguenti: "a) verificato propedeuticamente, a seconda della natura e della destinazione d'uso dell'immobile, presso i Dipartimenti competenti per materia e, in ogni caso, presso i Municipi competenti per territorio, l'interesse tecnico e/o funzionale derivante dall'acquisizione dell'immobile al Demanio o al Patrimonio dell'Amministrazione Capitolina; b) verificato, solo qualora non dovesse essere manifestato interesse alcuno all'acquisizione compensativa da parte della competente Struttura di Linea e della competente Struttura territoriale, la mancanza di liquidità del debitore, da cui derivi l'incapacità di soddisfare con risorse monetarie il credito d'imposta vantato dall'Amministrazione Capitolina; c) valutato, con il supporto del Dipartimento Patrimonio, il valore reale dell'immobile, che deve essere superiore o almeno pari al valore complessivo del debito di imposta che s'intende compensare, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, nonché la liquidità del medesimo, nel solo caso di disinteresse all'acquisizione manifestato dalle strutture di cui alla lett. a)";
3. all'art. 19 comma 7 dopo la lettera c), si aggiunge l'ulteriore comma: "8 La compensazione di cui al precedente comma può essere operata a richiesta del contribuente, anche in forma mista provvedendo quindi il debitore a saldare il proprio adempimento, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, con risorse monetarie per la sola parte eccedente il valore reale dell'immobile, come stimato dall'Amministrazione Capitolina, e per il quale l'Amministrazione abbia manifestato interesse all'acquisizione compensativa";

4. all'art. 19 comma 7 si aggiunge l'ulteriore comma: "9 Nel caso di procedibilità dell'istanza del contribuente, il responsabile delle Entrate, contestualmente all'autorizzazione alla compensazione del debito ICI attraverso lo scambio con beni immobili, trasmette la necessaria documentazione al Dipartimento Patrimonio ai fini dell'istruttoria del procedimento d'ordine patrimoniale, dandone contestuale informativa alla struttura territoriale competente";

Municipio XX:

all'art. 19 – Rimborsi e Compensazioni, comma 7:

1. aggiungere dopo la parola "sia" la parola "minore";
2. dopo la parola "originario" aggiungere "posto che le Amministrazioni non possono direttamente procedere al pignoramento di un bene senza aver prima esperito tutte le attività previste per la riscossione coattiva, così come anche dallo Statuto del contribuente";

Che i Consigli dei Municipi I, III, VI, VII, X e XI hanno espresso parere contrario senza motivazioni;

Che la Giunta Capitolina nella seduta del 18 maggio 2011 in merito alle osservazioni dei Municipi ha rappresentato quanto segue:

Municipio XV:

1. l'emendamento non viene accolto in quanto deve intendersi assorbito nel testo dell'articolato proposto;
2. 3. 4. gli emendamenti non vengono accolti in quanto attengono ad aspetti procedurali interni all'Amministrazione che esulano dall'ambito della disciplina regolamentare;

Municipio XX:

1. la richiesta non viene accolta in quanto deve intendersi assorbita nel testo dell'articolato proposto;
2. la richiesta non viene accolta in quanto questa esula dalla fattispecie oggetto della disposizione regolamentare che attiene ad una modalità ordinaria di pagamento dell'imposta, seppure attraverso strumenti straordinari, e non già alla fase della riscossione coattiva;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa:

di modificare il Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione n. 69 del 30/31 luglio 2010, come di seguito indicato:

A) Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

Articolo 19
Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il contribuente può presentare istanza di rimborso delle somme pagate negli ultimi 24 mesi per il possesso di aree fabbricabili quando, a seguito di variante approvata o adottata degli strumenti urbanistici generali, ovvero delle effettive possibilità di edificazione, o per sopravvenute disposizioni di inedificabilità, le aree siano successivamente divenute definitivamente inedificabili. In tal caso, l'istanza è presentata, secondo le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate, entro il termine di un anno dalla data in cui il provvedimento che determina l'inedificabilità, sia divenuto esecutivo.
3. Se nel suddetto periodo l'area divenuta inedificabile è da considerare terreno agricolo essendo stata adibita all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile, la somma da rimborsare è diminuita dell'importo corrispondente all'imposta dovuta per ciascun anno per il quale l'immobile costituisce terreno agricolo.
4. Le somme da rimborsare ai sensi del presente articolo sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dal regolamento generale delle entrate.
5. Le somme liquidate ai sensi del presente articolo sono comunicate al beneficiario che può richiedere, entro 60 giorni, la compensazione con gli importi dovuti a titolo di ICI. La richiesta di compensazione può essere avanzata al momento dell'istanza di rimborso ed ha effetto sulle somme dovute successivamente alla comunicazione della liquidazione di rimborso.
6. Il contribuente può utilizzare il credito ICI in compensazione con i pagamenti dell'ICI da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, presentato almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento e va preventivamente autorizzata dal responsabile dell'entrata nelle ipotesi in cui il credito da compensare annualmente sia pari o superiore a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento).
7. Il pagamento dell'imposta può essere assolto dal contribuente attraverso la cessione all'Amministrazione di beni immobili il cui valore non sia inferiore all'adempimento originario. A tal fine, il responsabile dell'entrata autorizza la compensazione del debito ICI attraverso lo scambio di beni immobili dopo aver preliminarmente:
 - a. verificato la mancanza di liquidità del debitore, da cui deriva l'incapacità di soddisfare con risorse monetarie il credito d'imposta vantato dall'Amministrazione;
 - b. valutato il valore reale degli immobili, che deve essere superiore o almeno pari al valore complessivo del debito di imposta, comprensivo di eventuale sanzioni e interessi, nonché la loro liquidabilità, mediante perizia tecnica.
8. Non si fa luogo al rimborso se l'imposta annua da corrispondere è inferiore o pari a Euro 10,00.

Si riporta in allegato sub A al presente dispositivo il testo del Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, come modificato con il presente provvedimento.

ALLEGATO A**Regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili****Articolo 1****Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Roma a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, degli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
2. La determinazione delle aliquote, ai sensi dell'articolo 8, nonché della detrazione o della riduzione dell'imposta relativa ai fabbricati adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 10, è disposta dal Consiglio comunale con apposita deliberazione, pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale, da adottarsi annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio.
3. Se la deliberazione di cui al comma 2 non è adottata, si intende confermata quella adottata per l'anno precedente.

Articolo 2**Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Articolo 3**Definizione di fabbricati, aree fabbricabili e terreni**

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Le aree parzialmente edificate si considerano fabbricabili qualora risulti, secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, una residua fabbricabilità superiore al 10 per cento, di quella riferita all'intera superficie fondiaria e comunque eccedente i 350 metri cubi.
4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Articolo 4**Terreni considerati aree non fabbricabili**

1. Sono considerate aree non fabbricabili, pur in presenza dei requisiti indicati all'articolo 3, i terreni posseduti e condotti da soggetto avente i requisiti indicati nell'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, utilizzati per attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) che i terreni siano posseduti e condotti da coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;

- b) che le predette attività siano comunque svolte da parte del nucleo familiare dei soggetti di cui alla lettera a) la cui complessiva forza lavorativa non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per il normale svolgimento di tali attività; l'esistenza di questi requisiti è attestata dall'ispettorato provinciale agrario ovvero autocertificata a norma dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

Articolo 5 Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2, ovvero il titolare sugli stessi di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, anche da costruire o in corso di costruzione, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
3. Nel caso di concessioni su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Articolo 6 Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune di Roma per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune stesso è proprietario ovvero titolare dei diritti di cui all'articolo 5, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, il Comune di Roma è considerato soggetto attivo per gli immobili ubicati nell'ambito del proprio territorio al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Articolo 7 Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 2.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, come modificate agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:
 - 140 per gli immobili appartenenti al gruppo B;
 - 100 per gli immobili appartenenti al gruppo A e C con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
 - 50 per gli immobili appartenenti alla categoria A/10 ed al gruppo D, se dotati di rendita catastale;
 - 34 per gli immobili appartenenti alla categoria C/1, determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
3. Per gli immobili di interesse storico o artistico, vincolati direttamente, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il valore è quello che risulta applicando i suddetti moltiplicatori alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista dall'articolo 15, comma 2; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, come modificato agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

Articolo 8

Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio comunale a norma dell'articolo 1.
2. Le aliquote sono deliberate in misura non superiore a quella massima prevista per legge, con le eccezioni e deroghe previste da leggi speciali.
3. Le aliquote sono differenziate con riferimento alle tipologie degli immobili ed al loro uso, nonché a requisiti soggettivi dei soggetti passivi e del loro nucleo familiare.
4. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente per l'anno cui l'imposta stessa si riferisce.

Articolo 9

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle rientranti nella categoria catastale A1, A8 e A9. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento;
 - b) gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti e dai consorzi tra gli enti territoriali e gli altri enti individualmente esenti ai sensi del presente regolamento, dalle aziende unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - g) i fabbricati appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - i) gli immobili posseduti ed utilizzati direttamente dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; nonché gli immobili posseduti ed utilizzati direttamente dalle ONLUS.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 10

Riduzioni e detrazioni

1. L'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati fatiscenti, considerandosi come tali quelli dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, i quali non possono essere dichiarati agibili o abitabili se non a seguito degli interventi di recupero di cui all'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457. La riduzione opera se l'inagibilità o l'inabitabilità si protraggono per oltre quattro mesi e limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, con riferimento al possesso dei requisiti di cui al presente comma. La dichiarazione è redatta sull'apposito modulo predisposto dall'amministrazione comunale e inoltrata al Dipartimento risorse economiche nel termine di 60 giorni dalla data di inizio dello stato di inagibilità o inabitabilità; nel caso sia presentata successivamente il beneficio decorre dal sessantesimo giorno precedente la data di presentazione della dichiarazione stessa.
3. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione.
4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, come definita dall'articolo 11, nei casi in cui non sia esentata, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. L'imposta dovuta per l'unità immobiliare di cui al comma 4 può essere ridotta, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 1, fino al cinquanta per cento; in alternativa può essere elevato l'importo della detrazione di euro 103,29. La detrazione è applicata fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare cui si riferisce.
6. La facoltà prevista dal comma 5 può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate dal comune con apposita deliberazione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 1, ferma restando la facoltà di diversificazione delle aliquote di cui al comma 3 dell'articolo 8.

Articolo 11

Abitazione principale

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 8, 9 e 10, per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, o la detiene a titolo di locazione finanziaria, risiede, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.
2. Si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato, nonché quella, non locata, posseduta allo stesso titolo da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
3. Si considerano inoltre abitazioni principali i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e affini entro il secondo grado che li utilizzino come abitazione principale.
4. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa **anche** se costituite da distinte unità immobiliari, limitatamente ad una per ciascuna categoria, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito) e C/6 (stalle, scuderie, rimesse autorimesse), sempre che l'unità immobiliare abitativa non comprenda catastalmente già locali aventi le suddette funzioni.
5. E' assimilata all'abitazione principale del soggetto passivo la ex casa coniugale a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune. Sono, altresì, assimilate alle abitazioni principali anche le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Articolo 12

Terreni condotti direttamente

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi direttamente condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 25.822,84 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 25.822,84 fino a euro 61.974,83;
 - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 61.974,83 fino a euro 103.291,38;
 - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 103.291,38 fino a euro 129.114,22.
2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 6.

Articolo 13**Versamenti**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 5 per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 5 effettuano il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima è versata entro il 16 di giugno, ed è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta e calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, entro il 16 dicembre con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
3. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 di giugno.
4. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in unica soluzione entro la suddetta scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi stabiliti nella misura fissata dal regolamento generale delle entrate.
5. I versamenti di cui al comma 2 sono effettuati, in alternativa, con le seguenti modalità:
 - a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Roma;
 - b) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
 - c) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
 - d) con le altre forme indicate dall'amministrazione al fine di ridurre gli adempimenti a carico del contribuente.
6. Le somme versate sono arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, con arrotondamento per eccesso se superiore a detto importo.
7. Il versamento dell'imposta relativa agli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2, del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o è attribuibile un'autonoma rendita catastale, può essere effettuato dall'amministratore per conto dei condomini.
8. Se più soggetti sono tenuti al pagamento dell'imposta per un medesimo immobile, ciascuno può effettuare il relativo versamento anche per conto degli altri. Oltre che in tali ipotesi, il versamento si considera effettuato dal soggetto passivo nei seguenti casi:
 - a) se il pagamento è effettuato dal soggetto che ha acquisito su di un immobile la titolarità della nuda proprietà per eredità, anziché dal coniuge superstite che su tale immobile è titolare del diritto di abitazione ai sensi dell'articolo 540 del codice civile;
 - b) se il pagamento è effettuato dal genitore, titolare dell'usufrutto legale ai sensi dell'articolo 324 del codice civile, a nome del figlio minore, titolare della nuda proprietà dell'immobile, anziché a nome proprio.
9. Chi effettua il pagamento in luogo del soggetto passivo intestatario del versamento, comunica all'amministrazione, direttamente o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite fax allegando fotocopia di un documento, di aver effettuato tale versamento per conto del soggetto passivo e di rinunciare pertanto al rimborso delle somme corrisposte, limitatamente alla quota imputabile al soggetto passivo, indicando gli estremi catastali dell'immobile cui il versamento stesso si riferisce. I pagamenti effettuati nelle ipotesi previste dal presente comma non danno luogo all'irrogazione di sanzioni.
10. Per gli immobili compresi nelle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore entro novanta giorni dalla data di nomina devono presentare relativamente agli immobili siti nel comune la dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
11. Non si fa luogo al versamento se l'imposta annua da corrispondere è inferiore o pari a euro 10,00; se l'imposta è superiore a euro 10,00 la stessa è dovuta per l'intero ammontare secondo le modalità previste dal comma 2.

Articolo 14

Dichiarazione

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione ICI di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione di cui al comma 1 entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione è inviata al comune esclusivamente per via telematica, anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dallo stesso abilitati, secondo le modalità e le specifiche tecniche allo scopo definite dal comune.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute entro i termini di cui al comma 2.
4. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta relativa al medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione è presentata dall'amministratore del condominio.

Articolo 15

Comunicazione

1. I contribuenti in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per poter beneficiare delle aliquote ridotte presentano al comune una comunicazione esclusivamente per via telematica con le modalità e nei termini di cui all'articolo 14. Tale obbligo deve essere ottemperato anche per le ipotesi in cui è applicata l'aliquota ordinaria senza la maggiorazione del due per mille.
2. L'omessa presentazione della comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 21, comma 4.
3. La presentazione di comunicazioni contenenti informazioni infedeli che incidono sulla determinazione del tributo, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21, comma 4. Il comune accerta la veridicità di tali comunicazioni.

Articolo 16

Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che il suo contenuto essenziale non sia riportato nell'atto medesimo. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile proporre un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale a cui è possibile ricorrere nonché il termine di sessanta giorni entro il quale è possibile effettuare il relativo pagamento.

3. La firma dell'avviso di accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
5. Nel caso di omesso pagamento dell'imposta ovvero, trattandosi di imposta dovuta per il possesso di aree fabbricabili, di pagamento dell'imposta commisurata ad un valore inferiore a quello venale stabilito a norma dell'articolo 7, il comune provvede all'accertamento d'ufficio o in rettifica, mediante avviso motivato, con l'individuazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi, da notificare al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
6. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito al comma 6 dell'articolo 7, il valore dichiarato non è sottoposto a rettifica se risulta non inferiore alla misura determinabile sulla scorta di un valore base e di coefficienti parametrici individuati con deliberazione del Consiglio comunale relativi:
 - a) alla collocazione dell'area sul territorio;
 - b) alle norme urbanistiche vigenti o adottate;
 - c) alle caratteristiche specifiche di edificabilità.
7. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il comune può: a) invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; c) richiedere agli uffici pubblici competenti dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti. La mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, nonché la mancata o incompleta risposta a questionari comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 21 comma 4.
8. Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

Articolo 17

Responsabile della gestione

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento generale delle entrate è designato un responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutorietà sui ruoli e dispone i rimborsi.

Articolo 18

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni; il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
2. In pendenza di processo, fatti salvi i provvedimenti di sospensione dell'efficacia dell'atto di accertamento, i tributi accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli importi o dei maggiori importi accertati. Si applicano, altresì, le disposizioni sulla riscossione frazionata di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 19**Rimborsi e compensazioni**

1. Il contribuente può richiedere il delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il contribuente può presentare istanza di rimborso delle somme pagate negli ultimi 24 mesi per il possesso di aree fabbricabili quando, a seguito di variante approvata o adottata degli strumenti urbanistici generali, ovvero delle effettive possibilità di edificazione, o per sopravvenute disposizioni di inedificabilità, le aree siano successivamente divenute definitivamente inedificabili. In tal caso, l'istanza è presentata, secondo le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate, entro il termine di un anno dalla data in cui il provvedimento che determina l'inedificabilità, sia divenuto esecutivo.
3. Se nel suddetto periodo l'area divenuta inedificabile è da considerare terreno agricolo essendo stata adibita all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile, la somma da rimborsare è diminuita dell'importo corrispondente all'imposta dovuta per ciascun anno per il quale l'immobile costituisce terreno agricolo.
4. Le somme da rimborsare ai sensi del presente articolo sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dal regolamento generale delle entrate.
5. Le somme liquidate ai sensi del presente articolo sono comunicate al beneficiario che può richiedere, entro 60 giorni, la compensazione con gli importi dovuti a titolo di ICI. La richiesta di compensazione può essere avanzata al momento dell'istanza di rimborso ed ha effetto sulle somme dovute successivamente alla comunicazione della liquidazione di rimborso.
6. Il contribuente può utilizzare il credito ICI in compensazione con i pagamenti dell'ICI da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, presentato almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento e va preventivamente autorizzata dal responsabile dell'entrata nelle ipotesi in cui il credito da compensare annualmente sia pari o superiore a euro 2.500,00 (duemilacinquecento).
7. Il pagamento dell'imposta può essere assolto dal contribuente attraverso la cessione all'Amministrazione di beni immobili il cui valore non sia inferiore all'adempimento originario. A tal fine, il responsabile dell'entrata autorizza la compensazione del debito ICI attraverso lo scambio di beni immobili dopo aver preliminarmente:
 - a. verificato la mancanza di liquidità del debitore, da cui deriva l'incapacità di soddisfare con risorse monetarie il credito d'imposta vantato dall'Amministrazione;
 - b. valutato il valore reale degli immobili, che deve essere superiore o almeno pari al valore complessivo del debito di imposta, comprensivo di eventuale sanzioni e interessi, nonché la loro liquidabilità, mediante perizia tecnica;
8. Non si fa luogo al rimborso se l'imposta annua da corrispondere è inferiore o pari a euro 10,00.

Articolo 20**Sospensione dei rimborsi e compensazione**

1. Nei casi in cui il contribuente vanta un credito nei confronti dell'amministrazione comunale, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato un avviso di accertamento o un atto di contestazione della sanzione ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della Commissione Tributaria.
2. In presenza di provvedimento definitivo l'Ufficio che eroga il rimborso pronuncia la compensazione del debito.
3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono notificati ai soggetti ed agli autori delle violazioni e sono impugnabili davanti alle Commissioni Tributarie.

Articolo 21

Sanzioni e interessi

1. Per l'omesso versamento totale o parziale dell'imposta, alle scadenze prescritte, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
3. Per l'infedele dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e di documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per l'imposta si applicano gli interessi giornalieri nella misura fissata dal regolamento generale delle entrate.

Articolo 22

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 23

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.

La Segreteria Generale comunica che la I Commissione, nella seduta dell'11 maggio 2011, ha espresso parere favorevole all'unanimità e che la X Commissione non ha fatto pervenire alcun parere entro il termine stabilito.

(O M I S S I S)

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Liborio IUDICELLO.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE invita quindi l'Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 29 voti favorevoli e 6 contrari.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Aiuti, Alzetta, Angelini, Berruti, Bianconi, Cantiani, Casciani, Cassone, Cianciulli, Ciardi, Cochi, De Micheli, Di Cosimo, Ferrari, Fioretti, Gazzellone, Gramazio, Guidi, La Fortuna, Masino, Mennuni, Mollicone, Naccari, Nanni, Piccolo, Policastro, Pomarici, Quarzo, Rocca, Santori, Todini, Tomaselli, Tredicine, Vannini Scatoli e Vigna.

La presente deliberazione assume il n. 47.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. POMARICI

IL SEGRETARIO GENERALE
L. IUDICELLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. MAGGIO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta
del **6/7 luglio 2011**.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....